



DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

COS'E'?

L'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) è l'insieme delle "case popolari" di proprietà del Comune di Reggio Emilia che vengono assegnate sulla base delle norme stabilite dalla Regione Emilia Romagna (LR 24/2001 e successive modificazioni) e dal Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi (Delibera di Consiglio Comunale nr 110/2016 del 06/06/2016). Si tratta di alloggi che vengono affittati ad un canone calcolato sulla base del valore ISEE della famiglia che lo occupa e quindi sempre collegato alla capacità della famiglia di sostenerlo.

COME SI FA LA DOMANDA?

Le domande si possono presentare durante tutto l'anno, a esclusione dei periodi destinati all'elaborazione della graduatoria. Le domande hanno validità di un anno dal momento della presentazione o dell'ultimo aggiornamento effettuato, tenendo presente che alle date del 15.06 e 15.12 l'attestazione ISEE allegata dovrà risultare ancora in corso di validità.

In caso di variazioni intervenute nelle condizioni del nucleo o di attestazione ISEE scaduta, la domanda dovrà essere aggiornata. Anche l'aggiornamento è possibile in qualsiasi momento, a esclusione dei periodi destinati all'elaborazione della graduatoria.

La domanda (o aggiornamento) di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica potrà essere presentata esclusivamente on line sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia.

CHI PUO' FARE LA DOMANDA?

Possono fare la domanda:

- i cittadini italiani, i cittadini comunitari, i cittadini stranieri in possesso di carta permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i familiari stranieri di cittadini comunitari (purché regolarmente soggiornanti ai sensi del D.Lgs. 30/2007), i titolari di protezione internazionale, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività lavorativa da di lavoro dipendente o autonomo

Che siano:

- residenti o con attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale da almeno 3 anni in Emilia Romagna e residenti o con attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Reggio Emilia **oppure** iscritti all'AIRE del Comune di Reggio Emilia purché, prima dell'iscrizione, siano stati residenti in Emilia Romagna per almeno 3 anni.

Il nucleo familiare richiedente non deve essere inoltre titolare complessivamente di una quota superiore al 50% di diritti di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in Italia e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del DM 05/07/1975. Non preclude l'assegnazione la titolarità di diritti di nuda proprietà o di proprietà, usufrutto o abitazione quando l'alloggio è stato dichiarato inagibile o è oggetto di procedura di pignoramento o è assegnato all'ex coniuge/ex convivente sulla base di sentenza di separazione o di accordo formalmente stipulato.

Il nucleo familiare non deve aver beneficiato di riscatto di alloggio di ERP precedentemente assegnato o di contributo per l'acquisto o la realizzazione di una casa, a meno che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il nucleo familiare non deve essere già assegnatario di ERP.

Il nucleo familiare deve avere ISEE non superiore a € 17.428,46. Il patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (al lordo delle franchigie di legge) non deve essere superiore a € 35.560,00 (tenuto conto della scala di equivalenza riportata nell'attestazione ISEE).

COS'È LA GRADUATORIA?

La graduatoria definisce l'ordine di priorità tra i richiedenti che sono nelle condizioni descritte sopra ed è definita sulla base di punteggi attribuiti in presenza delle condizioni di disagio abitativo, economico e sociale previste dal Regolamento ERP approvato dal Consiglio Comunale il 06/06/2016 e descritte dettagliatamente nelle prossime pagine di questa informativa.

La graduatoria viene aggiornata di norma a cadenza semestrale alla data del 15 giugno e del 15 dicembre e pubblicata entro il mese successivo. Ad ogni domanda è attribuito un numero con il quale è possibile verificare la propria posizione consultando la graduatoria pubblicata sul sito web del Comune di Reggio Emilia.

COME FUNZIONANO I CONTROLLI?

Tutte le domande presentate possono essere soggette a controlli in quanto presentate in regime di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi di quanto previsto dalla L. 445/2000. Anche la DSU allegata all'attestazione ISEE, parte integrante della domanda, è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e quindi soggetta a controllo per tutto quanto non controllato preventivamente da INPS come previsto dal DPCM 159/2013 e successive modificazioni. Al momento di eventuale controllo il richiedente è tenuto a consegnare la documentazione richiesta dall'Ufficio.

COME FUNZIONA L'ASSEGNAZIONE?

Qualora il richiedente sia collocato in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione, il Comune, con apposito atto dirigenziale, assegna l'alloggio ERP individuato secondo i criteri di cui al Regolamento Comunale in vigore. Dell'assegnazione viene data notizia all'assegnatario con una comunicazione che contiene:

- 1) Estremi del provvedimento di assegnazione;
- 2) Descrizione dell'alloggio;
- 3) Indicazioni sulle modalità relative alla presa di possesso dell'alloggio.

L'assegnatario ha 7 giorni di tempo per comunicare per iscritto al Comune l'eventuale rinuncia all'assegnazione (in tal caso, il Comune con proprio atto pronuncia la decadenza dall'assegnazione). Alla seconda rinuncia, la domanda viene esclusa e per due anni non può essere ripresentata.

Nelle pagine seguenti sono descritte le condizioni previste dal regolamento vigente per l'attribuzione dei punteggi.

TABELLA A CONDIZIONI OGGETTIVE - DISAGIO ABITATIVO

A-1 Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno 1 anno alla data della domanda o dell'ultimo aggiornamento, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

- A-1.1) Sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra graduatoria); **punti 1**

- A-1.2) Richiedente residente a Reggio Emilia alla data della domanda o dell'ultimo aggiornamento che occupa temporaneamente spazi procurati a titolo precario dall'Amministrazione Comunale. La decorrenza dell'anno di cui al precedente punto A1) si

intende dalla data di iscrizione del richiedente nella lista delle famiglie in emergenza abitativa gestita dal Servizio Sociale Comunale; **punti 6**

A-1.3) Richiedente residente a Reggio Emilia alla data della domanda o dell'ultimo aggiornamento, che si trova al termine del percorso terapeutico predisposto dall'Area Sociale del Distretto documentato da apposita Unità di Valutazione (costituita dai professionisti che hanno seguito il percorso terapeutico della persona), ma che dopo un anno da tale termine si trova ancora nella struttura socio - sanitaria perché non dispone di una propria abitazione o perché la sua condizione socio- economica non consente l'accesso al libero mercato. **punti 6**

A-2) Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, sfratto per morosità quando sussistono le condizioni di cui al DM del 14/05/2014 (morosità incolpevole), di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale salvo che nei casi di morosità incolpevole. **punti 6**

Le condizioni A1.1 e A2 non sono tra loro cumulabili così come le condizioni A1.2 e A1.3

TABELLA B CONDIZIONI OGGETTIVE - AREA DISAGIO ECONOMICO

B-1 nucleo familiare richiedente con ISEE:

ISEE	ISEE	PUNTI
B1.1 Inferiore o pari al 30% dell'ISEE d'accesso	5.228,54	4
B1.2 Inferiore o pari al 50% dell'ISEE d'accesso	8.714,23	3
B1.3 Inferiore o pari al 70% dell'ISEE d'accesso	12.199,92	2
B1.4 Inferiore o pari al 80% dell'ISEE d'accesso	13.942,77	1

Le condizioni B1.1, B1.2, B1.3 e B1.4 non sono tra loro cumulabili.

I valori inseriti nella colonna ISEE sono suscettibili di modifiche qualora la Regione Emilia Romagna, con proprio atto, modifichi il limite ISEE per l'accesso. Quando questo avviene, la domanda è aggiornata d'ufficio.

B-2) nucleo familiare richiedente residente in un alloggio, con contratto di locazione regolarmente registrato e in corso di validità, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda incida:

B-2.1) in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda: **punti 3**

B-2.2) in misura superiore al 50% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda: **punti 4**

Le condizioni B2.1 e B2.2 non sono tra loro cumulabili.

I punteggi del quadro b) non sono attribuibili nel caso di nucleo familiare in concessione provvisoria per grave emergenza abitativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale Erp, qualora moroso alla data di aggiornamento della graduatoria a meno che non esista rateizzazione del debito sottoscritta e rispettata con l'Ente Gestore o parere favorevole del Servizio Sociale Comunale in funzione del progetto concordato con il richiedente.

TABELLA C CONDIZIONI SOGGETTIVE

Tutte le condizioni di punteggio di cui al quadro C, ad esclusione di C3, C6 e C7, potranno essere attribuite solo in presenza di almeno una delle condizioni di cui ai quadri A e/o B:

C-1) nucleo familiare richiedente con presenza di:

C1.1) 1 minore	punti 2
C1.2) 2 minori	punti 3
C1.3) 3 minori	punti 4
C1.4) 4 o più minori	punti 5

Le condizioni C1.1, C1.2, C1.3 e C1.4 non sono tra loro cumulabili.

- C-2) nucleo familiare richiedente con presenza anagrafica da più di 3 anni alla data della domanda/ultimo aggiornamento di:
- C2.1) anziani ultra 65 enni **punti 2**
 - C2.2) anziani ultra 70 enni **punti 4**
 - C2.3) anziani ultra 75 enni **punti 5**

Le condizioni C2.1, C2.2 e C2.3 non sono tra loro cumulabili. In presenza di più condizioni non cumulabili sarà attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

Il punteggio non potrà essere attribuito qualora per il medesimo soggetto lo stesso punteggio sia già stato riconosciuto ad altro nucleo familiare assegnatario a meno che l'alloggio precedentemente assegnato non sia stato riconsegnato.

- C-3) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap riconosciuto dall'autorità competente per l'invalidità civile e/o da lavoro. Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap:
- C-3.1) il titolare di certificazione di invalidità pari o superiore a 2/3 **punti 2**
 - C-3.2) presenza nel nucleo familiare di un invalido così come descritto al punto C3.1) con indennità di accompagnamento **punti 3**

Le condizioni C3.1 e C3.2 non sono tra loro cumulabili per il medesimo soggetto. In presenza di più condizioni non cumulabili sarà attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

Il punteggio non potrà essere attribuito qualora per il medesimo soggetto lo stesso punteggio sia già stato riconosciuto ad altro nucleo familiare assegnatario a meno che l'alloggio precedentemente assegnato non sia stato riconsegnato.

- C-4) Nucleo familiare richiedente ove nessun componente abbia superato il trentacinquesimo anno di età alla data della domanda o dell'ultimo aggiornamento:
- punti 2**

Il punteggio non è riconosciuto ai nuclei familiari monogenitoriali.

- C-5) Nucleo familiare composto da più di due anni dalla data di presentazione della domanda da una persona sola con età inferiore ad anni 65 **punti 3**

La condizione non sussiste quando altro adulto sia presente anagraficamente allo stesso civico - interno. Fanno eccezione gli iscritti in convivenza anagrafica. Fa eccezione il caso di presenza anagrafica di precedente inquilino quando tale condizione è documentata dal proprietario dell'alloggio.

- C-6) Nucleo familiare di cittadini italiani emigrati rientrati in Italia a seguito del verificarsi delle condizioni indicate all'art. 3 comma 6 e all'art. 11 della L.R. 14/90 **punti 1**
- C-7) Residenza complessiva nel Comune di Reggio Emilia del richiedente alla data di presentazione o aggiornamento della domanda :
- C-7.1) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 2 anni e fino a 4 anni alla data della domanda **punti 1**
 - C-7.2) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 4 anni e fino a 6 anni alla data della domanda **punti 2**
 - C-7.3) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 6 anni e fino a 10 anni alla data della domanda **punti 4**
 - C-7.4) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 anni alla data della domanda **punti 6**

TABELLA D CONDIZIONI DI INCREMENTO DEL PUNTEGGIO OTTENUTO CON LE TABELLE A, B e C

- D-1) Nucleo richiedente corrispondente con il nucleo anagrafico costituito da soli anziani ultrasettantacinquenni; **punti 5**

La condizione non sussiste quando siano presenti anagraficamente allo stesso civico - interno altre persone. Fanno eccezione gli iscritti in convivenza anagrafica ed il personale addetto all'assistenza per il quale sussista regolare contratto. Fa eccezione il caso di presenza anagrafica di precedente inquilino quando tale condizione è documentata dal proprietario dell'alloggio.

- D-2) Nucleo richiedente composto da adulto solo e uno o più minori, in disagio economico derivante da incidenza del canone d'affitto sul reddito maggiore del 50% e/o ISEE inferiore al 50% del limite per l'accesso; **punti 2**
- D-3) Nucleo richiedente in cui sia presente persona con impossibilità a deambulare (accertata dalla competente commissione medica per l'accertamento di invalidità civile o certificazione 104 o

Binah) che risiede in alloggio con barriere architettoniche la cui presenza deve essere accertata dal tecnico competente;

punti 5

Questa situazione si riconosce solo se è certificata la presenza delle condizioni soggettive di cui al precedente punto C3.

Le condizioni del quadro D non sono cumulabili tra loro. Nel caso sussistano più condizioni del quadro D sarà attribuita la più favorevole.

TABELLA E CONDIZIONI DI DECREMENTO DEL PUNTEGGIO OTTENUTO CON LE TABELLE A, B, C e D

I punteggi di cui ai quadri A, B e C sono decurtati dei seguenti valori in caso di richiedente proprietario di alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del DM 15/07/1975 secondo il seguente schema:

CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO	ALLOGGIO UBICATO A REGGIO NELL'EMILIA O COMUNI CONTERMINI	ALLOGGIO UBICATO NEL RESTO DEL TERRITORIO NAZIONALE
E1 - Inagibilità certificata dall'autorità competente	- 1 punto	- 1 punto
E2 - Inabitabilità certificata dall'autorità competente su richiesta del cittadino escluso il caso di cui al punto E3	- 2 punti	- 1 punto
E3 - Inabitabilità certificata dall'autorità competente su richiesta del cittadino in caso di sovraffollamento	- 3 punti	- 1 punto

Nei casi di cui al punto E3 la decurtazione non si applica quando:

- il richiedente proprietario di alloggio sovraffollato vuoto rende lo stesso disponibile per la locazione tramite l'agenzia per l'affitto al momento della domanda o dell'aggiornamento della stessa;
- il richiedente proprietario di alloggio sovraffollato già locato è disponibile a convertire il contratto di affitto a canone agevolato.